

Sulla modifica ad opera del tribunale del decreto di revoca del concordato preventivo ex art. 173 l.f.

Tribunale di Rovigo. Sentenza del 18 settembre 2017. Pres., est. Martinelli.

Concordato preventivo – Revoca ex art. 173 l.f. – Modifica – Esclusione – Reclamo ex art. 26 l.f.

Il decreto di revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.fall., quantunque non abbia carattere decisorio, non è modificabile dalla autorità giudiziaria che lo ha emesso, ma è reclamabile ai sensi art. 26 l.fall.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli, Presidente relatore
Dr.ssa Pierangela Congiu, Giudice
Dr.ssa Valentina Vecchietti, Giudice

nella causa rubricata al n. 106/2017 R.G.N.C., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I) ISTANZA DI FALLIMENTO

Rilevato che la “FAR F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” * ha proposto ricorso per la ammissione al concordato preventivo il 25 maggio 2010, cui è seguito il decreto di ammissione e, successivamente, di revoca ex art. 173 l.f. con contestuale emissione della sentenza di fallimento (depositati il giorno 1 marzo 2011);

considerato che la sentenza e il decreto sono stati impugnati avanti la Corte di Appello di Venezia, la quale – con sentenza depositata il 28 dicembre 2011 – ha revocato il fallimento, annullando il decreto di revoca e disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di prime cure;

dato atto che il Fallimento ha proposto ricorso avverso il provvedimento giudiziario avanti la Suprema Corte, la quale – in data 11 gennaio 2017 – ha dichiarato la nullità della sentenza di fallimento (per un vizio radicale attinente la rituale instaurazione del contraddittorio, ovvero per non aver

esplicitato il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 173 l.f. la possibilità della dichiarazione di fallimento, a seguito di istanza di un creditore o del pubblico ministero), emendando il provvedimento della Corte di Appello sotto il profilo della revoca del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 173 l.f.;

considerato che, a seguito della sentenza della Suprema Corte, il Tribunale di primo grado – quel giudice di rinvio sulla domanda di fallimento – ha instaurato ritualmente il contraddittorio e che, alla udienza del 14 settembre 2017, erano presenti il Pubblico Ministero, nella persona della dr.ssa Monica Bombana, e l'avv. * ed * liquidatore della società;

constatato come il contenuto precettivo della sentenza della Suprema Corte delimiti il perimetro valutativo del Tribunale esclusivamente alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, non essendo stato travolto il decreto di revoca del concordato preventivo;

sottolineato come sul punto vi sia convergenza di prospettive tra tutte le parti, tant'è che la resistente ha chiesto al Tribunale – nella memoria di costituzione depositata il 7 settembre 2017 – la revoca o l'annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale (in diversa composizione) ai sensi dell'art. 173 l.f.;

constatato come il decreto di revoca del concordato non sia modificabile dalla autorità giudiziaria che lo abbia emesso, quantunque non abbia carattere decisorio;

evidenziato, infatti, come ciò sia espressa conseguenza giuridica del fatto che il provvedimento di revoca esaurisce il procedimento di concordato, sicché ogni sua modifica resta preclusa all'autorità giudiziaria che lo ha emesso (non vertendosi in materia di volontaria giurisdizione), come, di fatto, evincibile dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U. 28 dicembre 2016, n. 27073);

sottolineato come la Suprema Corte non abbia escluso il rimedio caducatorio del provvedimento di revoca (cui non segua la sentenza dichiarativa di fallimento) ai sensi art. 26 l.f. applicato analogicamente (come per altro affermato da una rilevante ed autorevole parte della dottrina,), data la sua natura non decisoria e verosimilmente anche non definitiva;

considerato che la reclamabilità del provvedimento di revoca trova un conforto testuale nell'art. 173 l.f. ove non viene affermata la non soggezione al reclamo (come, invece, statuito dall'art. 162, richiamato anche dall'art. 179 l.f. e dall'art. 180, III comma l.f.) e dalla generale impugnabilità degli atti che incidano direttamente nella sfera giuridica della parte, soprattutto se conclusivi del procedimento;

sottolineato come le conclusioni rassegnate trovino conforto nella circostanza che nell'ipotesi di rigetto della domanda di omologazione per fatti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 173 l.f., senza che si sia aperta la relativa fase (sulla ammissibilità cfr. Cass., 10778/2014 e Corte

di Appello di Bari 12 maggio 2016 in [www.unijuris](http://www.unijuris.it)) il decreto (quantunque non seguito dalla sentenza dichiarativa del fallimento) risulterebbe soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 183 l.f.;

evidenziato come, non solo la adesione a tale teoria garantisca il controllo giurisdizionale, ma, in ogni caso, non fosse preclusa la riproposizione di diversa domanda di concordato (cfr. Corte di Appello di Bologna 17 novembre 2014 in www.unijuris.it), non essendo intervenuto il fallimento (cosa che poteva essere fatta anche nel caso di specie nelle more per la dichiarazione di fallimento), sicché anche la adesione alla diversa tesi (che predica la non reclamabilità del provvedimento di revoca) non modificherebbe le conclusioni assunte;

rilevato che, esclusa ogni possibilità giuridica di sindacato di questa autorità sul contenuto e statuizione del decreto di revoca, non rimane che accertare lo stato di insolvenza della resistente, circostanza non solo palese dagli atti di causa (già all'epoca del deposito della domanda di concordato), ma vieppiù non contestata nel presente procedimento dalla parte ex art. 115 c.p.c.;

constatata la domanda di fallimento formulata all'udienza da parte del Pubblico Ministero, la competenza territoriale del Tribunale, la ritualità della instaurazione del contraddittorio e il palese stato di insolvenza della società (oltre che l'integrazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 1 l.f.)

P. Q. M.

dichiara il fallimento della "FAR F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" *

omissis

Rovigo, 18 settembre 2017